



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

**Guida operativa all'applicazione
del DM 22 gennaio 2008 n. 37
"Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11 - quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all'interno
degli edifici" ex legge n. 46/1990**

Linee Guida



**Guida operativa all'applicazione
del DM 22 gennaio 2008 n. 37
"Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11- quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all'interno
degli edifici" ex legge n. 46/1990**



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

**Guida operativa all'applicazione del DM 22 gennaio 2008 n. 37
"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" ex legge n. 46/1990**

A cura di

Regione Toscana

Giunta Regionale

Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà Area di Coordinamento Sanità
Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di lavoro

Gruppo di lavoro

Coordinamento Regione Toscana

Marco Masi – Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

Alberto Lauretta – Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

In collaborazione

Gruppo Regionale "Macchine e Impianti":

Emilio Giovannini - Azienda USL 1 Massa Carrara

Vito Landi - Azienda USL 2 Lucca

Massimo Selmi - Azienda USL 3 Pistoia

Stefano Simoni - Azienda USL 4 Prato

Mario Sbranti - Azienda USL 5 Pisa

Spartaco Geppetti - Azienda USL 6 Livorno

Luca Albizzi - Azienda USL 7 Siena

Ugo Carlo Schiavoni - Azienda USL 8 Arezzo

Domenico Viaggiano - Azienda USL 9 Grosseto

Daniele Novelli - Azienda USL 10 Firenze

Giovanni Falcioni - Azienda USL 11 Empoli

Lorenzo Allegri - Azienda USL 12 Versilia

Alcune immagini riportate nel presente testo sono tratte dal volume "Guida per vivere sicuri nella propria casa" realizzato in collaborazione gli allievi del corso di tecniche grafiche Speciali dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara

Realizzazione grafica e stampa

Centro stampa Giunta Regione Toscana

Tiratura 10.000 copie

Distribuzione gratuita

Marzo 2009

INDICE

3	Prefazione
5	Introduzione
11	Ambito di applicazione e definizioni
15	Abilitazione delle imprese
17	Progettazione degli impianti
26	Realizzazione e installazione degli impianti
27	Dichiarazione di conformità (dico)
30	Dichiarazione di rispondenza (diri)
32	Proprietari - committenti
34	Comuni
35	Sanzioni
36	Tabella di confronto tra legge n. 46/1990, DPR n. 447/1991 e DM n. 37/2008

Prefazione

Oggi la casa è simile ad una piccola impresa dove sono in funzione, a ritmo pressoché continuo, macchine e impianti, mentre costantemente fanno il loro ingresso nuovi materiali, oggetti e apparecchiature, ed è anche per questo che ogni anno vi si registrano in Italia oltre 3 milioni e mezzo di infortuni con circa 8.000 casi mortali; un numero enorme di casi che colpisce prevalentemente le donne, i bambini e gli anziani.

Un'autorevole indagine del 2008 sulla sicurezza degli impianti elettrici in Italia mette in evidenza come la situazione risulti nel complesso invariata rispetto al passato.

Emerge una forte esigenza dichiarata di sicurezza che, però, non trova un adeguato riscontro negli effettivi comportamenti; lo dimostra il fatto che più della metà degli intervistati non conosce la legge n. 46/1990 ora sostituita dal DM n. 37/2008 sulla corretta e sicura installazione degli impianti negli edifici.

Un altro aspetto che riguarda la sicurezza negli ambienti di vita è certamente l'uso degli apparecchi a gas, infatti secondo i dati forniti dal Comitato Italiano Gas nel 2007 ci sono stati, sia nella distribuzione del gas canalizzato per usi civili che per il GPL distribuito in bombole, ben 310 incidenti dei quali 31 mortali.

Come si vede gli infortuni domestici rappresentano un fenomeno di grande rilevanza nell'ambito dei temi legati alla prevenzione e alla sicurezza. Per questo la Regione Toscana ha approvato la legge n. 24 del 04.02.2005 riguardante *"Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti domestici"*, allo scopo di attivare politiche per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici attraverso azioni di tutela e prevenzione, di educazione alla salute, di rilevazione dei fattori di rischio, di valutazione della sicurezza e della funzionalità degli impianti ed apparecchi installati, di valutazione sistematica delle cause di infortunio e delle patologie indotte, attraverso azioni finalizzate allo studio, alla ricerca, anche mediante sperimentazioni e prototipizzazioni di dispositivi e prodotti per la casa, dirette al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza degli ambiti domestici.

La situazione non è certamente migliore nei luoghi di lavoro. Secondo i dati forniti dall'INAIL si evidenzia che in Italia gli infortuni sul lavoro nel 2007 sono stati 912.410 e quelli mortali 1.207. Occorre anche qui un impegno forte in modo che sia garantito il diritto alla vita e alla sicurezza di ciascuno nel normale svolgimento della propria attività, un diritto fondamentale della persona sancito dalla Costituzione.

In questa logica di pensiero la Regione Toscana, da sempre impegnata sul fronte della prevenzione, ha previsto, tra gli obiettivi specifici del nuovo Piano Sanitario Regionale 2008/2010, di promuovere comportamenti adeguati per aumentare la sicurezza dei cittadini sia sul lavoro che negli ambienti di vita.

Obiettivo primario di questa azione di prevenzione è coniugare lo sviluppo economico e le novità del mercato occupazionale con la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Scopo della presente guida è di fornire uno strumento operativo per informare i vari soggetti interessati sugli adempimenti e le responsabilità, richiamati dal nuovo regolamento sulla sicurezza degli impianti negli edifici previsto dallo specifico decreto.

Ma soprattutto rappresenta un ulteriore contributo nato dalla stretta collaborazione con le parti sociali, il mondo delle professioni e il supporto fondamentale degli Enti locali, questo per affermare ancora una volta il valore della nostra salute.

Enrico Rossi

Assessore al Diritto alla Salute della Regione Toscana

Introduzione

Assicurare ai cittadini la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro contro i possibili pericoli derivanti dall'uso degli impianti, è stato l'obiettivo primario della legge n. 46 del 5.03.1990.

Si tratta di una legge della massima importanza, che ha colmato un vuoto i cui effetti più appariscenti sono stati la realizzazione di impianti in modo non sempre sicuro e, nello stesso tempo, numerosi incidenti con conseguenze a volte anche mortali.

La legge n. 46/1990 ha sensibilizzato molto gli operatori, i professionisti e le categorie economiche al rispetto della regola dell'arte, ed ha indubbiamente costituito un progresso per la sicurezza nel settore impiantistico.

Come sappiamo, però, la legge pur con i suoi lati positivi, ha presentato delle lacune e delle contraddizioni che hanno determinato in questi anni la necessità di aggiornare la regolamentazione delle attività di installazione degli impianti in materia di sicurezza.

Per questo, il 27 marzo 2008 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*.

Sul provvedimento il Consiglio di Stato, pur esprimendo parere favorevole, aveva manifestato la propria perplessità in primo luogo sulla scelta di attuare soltanto la lettera a) dell'art. 11-quaterdecies, comma 13 della legge n. 248/2005 e rimandando ad un successivo momento l'attuazione delle successive lettere b), c) e d), che attengono alle verifiche degli impianti, alla determinazione delle competenze dello Stato, regioni ed enti locali, e alle sanzioni.

Questa scelta razionale è legata alla necessità di interrompere la serie delle proroghe, evitando per il momento di abrogare totalmente la normativa primaria (legge n. 46/1990) ed effettuare solo una ricognizione della normativa esistente, per chiarire alcuni aspetti applicativi della normativa primaria che avevano dato luogo a contenzioso.

Quindi, a decorrere dal 27 marzo 2008, risulta abrogata la precedente legislazione in materia di sicurezza degli impianti, ossia:

- Legge n. 46/1990, tranne l'articolo 8 (finanziamento delle attività di normazione tecnica), l'articolo 14 (verifiche) e l'articolo 16 (sanzioni);
- Regolamento DPR n. 447/1991 di attuazione della legge n. 46/1990;
- Capo V articoli da 107 a 121 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), la cui entrata in vigore, peraltro, era stata varie volte rinviata.

Il nuovo decreto raccoglie in un unico testo le numerose disposizioni di legge e regolamenti relative all'installazione degli impianti all'interno degli edifici, ed intro-

duce alcune novità e precisazioni rese necessarie durante gli anni di applicazione della legge n. 46/1990.

Rimangono confermati i principi base previsti dalla legge n. 46/1990 per garantire la sicurezza degli impianti e precisamente:

- affidamento dei lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti unicamente ad **imprese abilitate**, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura (nel seguito Camera di Commercio);
- realizzazione degli impianti secondo la **regola dell'arte**: si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI e del CEI;
- rilascio al committente della **dichiarazione di conformità** degli impianti realizzati da parte dell'impresa installatrice.

Il provvedimento in vigore semplifica le procedure e alcuni adempimenti formali, e contemporaneamente, rende più efficaci le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all'interno degli edifici.

Il decreto si applica agli impianti collocati all'interno degli edifici o delle relative pertinenze indipendentemente dalla destinazione d'uso. Se l'impianto è connesso alle reti di distribuzione, la norma si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Le principali modifiche introdotte dal nuovo decreto riguardano:

- **ampliamento dell'ambito di applicazione**, viene esteso l'ambito di applicazione della legge n. 46/1990 agli impianti relativi a tutti gli edifici, qualunque sia la destinazione d'uso (è stata eliminata la distinzione tra impianti adibiti ad edifici ad uso civile ed impianti relativi ad edifici per attività produttive, commercio, terziario), inclusi gli impianti non connessi a reti di distribuzione, come quelli alimentati da appositi depositi, gli impianti per l'autoproduzione di energia (fino a 20 kW) e gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- **requisiti tecnico-professionali**, vengono modificati i periodi di inserimento per le persone in possesso di diploma e di attestato di formazione professionale;
- **progettazione**, con il nuovo decreto ogni impianto deve essere progettato e il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali, oppure, per gli impianti esclusi dai limiti dell'art. 5 comma 2 del DM 37/2008 anche dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice;
- **dichiarazione di conformità**, per gli impianti realizzati precedentemente al 27/03/2008 è ora prevista la possibilità, qualora non sia disponibile la dichiarazione di conformità, di redigere una "dichiarazione di rispondenza" da parte degli stessi soggetti di cui al punto precedente; inoltre, nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo alle imprese, la dichiarazione di conformità deve essere trasmessa soltanto allo Sportello Unico per l'edilizia del Comune e non più alla Camera di Commercio;
- **obblighi di committente/proprietario**, il committente dell'impianto deve consegnare copia della relativa dichiarazione di conformità, entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, all'ente distributore; inoltre il proprietario dell'impianto deve adottare le necessarie misure di manutenzione per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia;

- **sanzioni**, le sanzioni amministrative sono state raddoppiate rispetto a quelle previste dalla legge n. 46/1990.

In attesa che il Ministero dello sviluppo economico emani il decreto di attuazione per definire un reale ed efficiente sistema di verifiche, è auspicabile che i Comuni con più di diecimila abitanti effettuino, come richiesto dall'art. 4 del DPR n. 392/1994, i controlli sulle dichiarazioni di conformità nella misura non inferiore al 10% del numero dei certificati di abitabilità o di agibilità rilasciati annualmente, come presupposto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza sugli impianti, previsto dall'art. 11-quaterdecis, comma 13 lettera b) della legge n. 248/2005,

Ricordiamo in ogni caso che la legge n. 833/1978 e la LRT n. 66/1995 attribuiscono alle Aziende USL la competenza dei controlli per la sicurezza degli impianti, sia nei luoghi di lavoro che negli ambienti di vita.

Il nuovo decreto, perché sia effettivamente operativo e non si traduca soltanto in una serie di adempimenti burocratici o cartacei, deve essere però accompagnato da una adeguata e costante azione di formazione degli operatori e da una corretta informazione dell'utenza sui rischi connessi all'uso improprio degli impianti, cosa particolarmente cogente negli ambienti di lavoro in virtù del D.Lgs. n. 81/2008.

Un sentito ringraziamento va al Gruppo Regionale Macchine e Impianti che ha collaborato con impegno e professionalità alla stesura di questa guida operativa.

Si ringraziano inoltre i rappresentanti delle categorie economiche e gli Ordini degli Ingegneri e dei Periti Industriali della Toscana per i preziosi contributi forniti.

Marco Masi

Alberto Lauretta

Direzione Generale Diritto alla Salute
e Politiche di Solidarietà della Regione Toscana

Ambito di applicazione e definizioni


Il DM n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, il DM n. 37/2008 si applica a partire dal punto di consegna della fornitura (per "punto di consegna della fornitura" si intende il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente).



Gli impianti previsti dall'art. 1 comma 2 del decreto riguardano:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione **dell'energia elettrica**, impianti di **protezione contro le scariche atmosferiche**, nonché gli impianti per **l'automazione di porte, cancelli e barriere** (per "impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica" si intende i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici);



b) impianti **radiotelevisivi**, le **antenne** e gli **impianti elettronici in genere** (per "impianti radiotelevisivi ed elettronici" si intende le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente);



c) **impianti di riscaldamento**, di **climatizzazione**, di **condizionamento** e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;



d) **impianti idrici e sanitari** di qualsiasi natura o specie (dunque, non solo quelli di adduzione dell'acqua, ma anche di scarico);



e) **impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas** di qualsiasi tipo, comprese le opere di **evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione** dei locali (per "impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas" si intende l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione);



f) **impianti di sollevamento** di persone o di cose per mezzo di **ascensori**, di montacarichi, di **scale mobili** e simili;



g) **impianti di protezione antincendio** (per "impianti di protezione antincendio" si intende gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).



Sono **esclusi**, per tali aspetti, tutti gli impianti o parti di impianto soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica. Ad esempio, i lavori di installazione di nuovi impianti di ascensore vanno eseguiti e certificati dal costruttore interamente in base al DPR n. 162/99, mentre quelli di manutenzione straordinaria eseguiti dalla ditta manutentrice, vanno eseguiti e notificati sempre in base al citato decreto, ma la loro certificazione va eseguita dal manutentore sulla base della dichiarazione di conformità del DM n. 37/2008.

Fra gli impianti vengono inseriti per la prima volta gli **impianti di autoproduzione di energia elettrica** con potenza fino a 20 kW. Con il termine “autoproduzione” ci si riferisce a quegli impianti, ad esempio gruppi elettrogeni, impianti cogenerazione, impianti fotovoltaici, impianti eolici, biogas, ecc., nei quali almeno una parte dell’energia prodotta viene utilizzata ad uso e consumo dell’autoproduttore. Se tutta l’energia prodotta viene immessa sulla rete di distribuzione, si parla di produzione vera e propria e siamo di conseguenza fuori dall’ambito di applicazione del DM n. 37/2008.

Per gli impianti di **automazione di porte, cancelli e barriere**, l’installatore deve essere abilitato come previsto dal decreto, ma non deve rilasciare nessuna dichiarazione di conformità sul prodotto, in quanto coperta dalla marcatura CE del costruttore, mentre deve rilasciare dichiarazione di conformità sull’installazione; inoltre non è richiesto il progetto da parte di un professionista sulla parte costruttiva del servomeccanismo, poiché sarebbe in contrasto con le direttive europee applicabili, ma solo sulla parte della relativa linea di alimentazione elettrica.

La **marcatura CE** si applica solo ai prodotti coperti da una Direttiva che richiede la marcatura stessa, ed è la dimostrazione visiva, apposta dal costruttore o dal suo mandatario, della conformità del prodotto ai requisiti delle Direttive applicabili. La marcatura CE non attesta solamente che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive, ma anche che tutte le procedure e le altre prescrizioni delle Direttive sono state seguite e portate a termine. Tra i prodotti soggetti a marcatura CE rientrano ad esempio i quadri elettrici.

Negli **impianti di protezione antincendio** rientrano non solo gli impianti di idranti e di estinzione di tipo automatico o manuale, ma anche gli impianti di rivelazione di gas, di fumo e d’incendio.

Agli **impianti telefonici** (trasmissione fonia/dati) interni degli edifici collegati alla rete esterna non si applica il nuovo decreto, poiché l’installazione di tali impianti è regolata dalla legge n. 109/1991 e relativo DM 23/05/1992 n. 314. Se poi l’im-



pianto telefonico è collegato a più di due linee urbane, è necessario che l'impresa installatrice sia autorizzata dal Ministero delle comunicazioni.

Anche gli impianti all'esterno degli edifici e quelli luminosi pubblicitari rientrano nel campo di applicazione del decreto se collegati, anche solo funzionalmente, agli impianti interni; pertanto possono essere esclusi gli impianti elettrici completamente, disgiunti da edifici come ad esempio gli impianti di pubblica illuminazione o semaforici, anche se questi permane l'obbligo di denuncia e verifica periodica in base al D.Lgs. n. 81/2008.

L'attività di **manutenzione** ordinaria è esclusa dal campo di applicazione del decreto (*Per ordinaria manutenzione si intende gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore*). E' comunque opportuno che la manutenzione ordinaria di un impianto sia sempre svolta da persona qualificata, pena il decadimento delle condizioni di sicurezza.

L'installazione di apparecchi per usi domestici non sono soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità, se non per la parte relativa ai collegamenti dei medesimi (es. creazione di una linea elettrica dedicata, installazione di un tubo di collegamento del gas pur se flessibile).

Abilitazione delle imprese

Le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane sono abilitate, in base all'art. 3 comma 1 del DM n. 37/2008, all'esercizio delle attività di messa in sicurezza degli impianti, se dispongono di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali. Il responsabile tecnico può essere:

- l'imprenditore individuale;
- un legale rappresentante dell'impresa;
- una persona preposta con atto formale a tale incarico.

In base all'art. 3, comma 1 e 2 del DM n. 37/2008 la funzione di responsabile tecnico deve essere svolta per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 69 del 24/07/2008 della Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana, la prescrizione che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa è ostativa nel caso di responsabile tecnico di impresa che sia dipendente o collaboratore in altra impresa. Il problema non sussiste nel caso che il responsabile tecnico rivesta in altra società di persone la carica di socio/amministratore, se non partecipa all'attività. Infatti in tal caso sia ha solo l'espletamento di una carica sociale.

Le imprese che intendono esercitare questa attività debbono presentare la dichiarazione di inizio attività, indicando specificatamente per quali impianti.

Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne, nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti tecnico professionali. L'ufficio tecnico interno di imprese non installatrici non necessita di alcuna abilitazione da parte della Camera di Commercio.

Le imprese, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento rilasciato dalla Camera di Commercio, al fine di comprovare l'abilitazione all'esercizio del tipo di professione.

I requisiti tecnico-professionali previsti per l'abilitazione sono, in alternativa, uno dei seguenti:



- a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria con specializzazione relativa al settore delle attività impiantistiche, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Per gli impianti idrici e sanitari il periodo di inserimento è di un anno.
- c) titolo o attestato di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Per gli impianti idrici e sanitari il periodo di inserimento è di due anni;
- d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

I periodi di inserimento e le prestazioni lavorative possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali, il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per gli impianti idrici e sanitari tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Progettazione degli impianti

Il progetto è un aspetto fondamentale del DM n. 37/2008, che ha voluto evidenziare l'importanza insostituibile della progettazione sia da parte del professionista iscritto all'albo professionale che da parte del responsabile tecnico dell'impresa installatrice, quale momento che precede ogni realizzazione impiantistica.

Secondo l'art. 5 comma 1 del nuovo decreto tutti i nuovi interventi di installazione, di ampliamento o trasformazione di impianti esistenti devono essere progettati, ad esclusione di:

- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, in quanto tale obbligo è specifico e compreso nel DPR n. 162/1999;
- impianti di cantiere e similari con fornitura provvisoria di energia elettrica;
- installazione di apparecchi per usi domestici.

Per detti impianti, resta comunque l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

Negli impianti complessi il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all'albo professionale, secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre, negli altri casi, il progetto può essere eseguito dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Il progetto per gli impianti più complessi è redatto da un professionista nei seguenti casi:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m² (*per potenza impegnata si intende il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati*);
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a codo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;



- c) per gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³;
- e) per gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) per gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali dotati di canne fumarie collettive ramificate, impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;
- g) per gli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) per gli impianti di protezione antincendio, se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

Per meglio definire quanto sopra descritto, le figure 1, 2, 3, 4 e 5 sintetizzano i limiti per cui è richiesto il progetto redatto da professionista iscritto all'albo professionale.




Figura 1 – Obbligo di progetto per gli impianti elettrici in edifici abitativi




Figura 2 – Obbligo di progetto per gli impianti elettrici in edifici diversi da quelli abitativi




Figura 3 – Obbligo di progetto per altri impianti elettrici in tutti gli edifici




Figura 4 – Obbligo di progetto per gli impianti antincendio




Figura 5 – Obbligo di progetto per gli impianti meccanici

I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell'arte. Quelli redatti in conformità alla vigente normativa e alle norme UNI, CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

I progetti devono contenere almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Per gli impianti al di sotto dei limiti sopra indicati, il progetto può essere redatto anche dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, e l'elaborato tecnico deve essere costituito almeno da:

- schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, ovvero schema più tipologia dei materiali utilizzati;
- eventuale documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione deve essere posta nella scelta dei materiali e dei componenti da utilizzare.

Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in corso d'opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Il progetto deve essere depositato presso lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune in cui deve essere realizzato l'impianto, come riportato nella figura 6.

Nella realizzazione dell'impianto l'installatore ha l'obbligo di attenersi al progetto redatto dal professionista iscritto all'albo professionale. Se però nel progetto si rilevano in modo palese delle non conformità alla regola dell'arte, tali da non richiedere ulteriori calcoli di verifica, l'installatore deve adoperarsi affinché siano apportate, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, le varianti al progetto che possano garantire una corretta esecuzione dell'impianto; senza che ciò possa interferire sulle scelte progettuali fatte dal professionista. Solo in questo modo, la posizione di responsabilità sia civile che penale dell'installatore potrà essere dissociata da quella del progettista.

Il decreto contiene riferimenti ben precisi per quanto riguarda le responsabilità dei progettisti di impianti tecnici che possono essere di tipo amministrativo o disciplinari. Non possono, inoltre, escludersi anche responsabilità civili o penali in conseguenza di fatti illeciti collegabili all'inosservanza delle norme prevenzionali previste dal nuovo decreto.




Figura 6 – Deposito del progetto degli impianti allo sportello unico per l’edilizia del Comune dove viene realizzato l’intervento

Realizzazione e installazione degli impianti

Le imprese installatrici devono, a norma dell'art. 6 comma 1 del DM n. 37/2008, realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.


Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di:

- sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto;
- protezione contro i contatti diretti;
- protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

I requisiti su indicati provengono, tali e quali, a quanto già previsto dall'art. 5, comma 8 del DPR n. 447/1991.

Il nuovo decreto, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 46/1990, non esplicita più l'obbligo di adeguare i vecchi impianti, ma si limita ad affermare che risultano adeguati gli impianti che possiedono i suddetti requisiti. Questo vuol dire che gli impianti non ancora adeguati in base alla legge n. 46/1990 risultano essere irregolari poiché l'ultimo termine per l'adeguamento degli impianti è scaduto il 31/12/1998, prima dell'abrogazione della legge stessa.

Prima dell'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti previsti dal nuovo decreto, l'impresa installatrice deve affiggere un cartello da cui risultino i propri dati identificativi e, se previsto la redazione del progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.



Dichiarazione di conformità (dico)

Al termine dei lavori, come previsto dall'art. 7 comma 1 del DM n. 37/2008, l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Con tale dichiarazione l'installatore attesta di aver realizzato l'impianto in modo conforme alla regola d'arte avendo, in particolare:

- rispettato il progetto;
- seguito la normativa tecnica vigente;
- installato componenti e materiali idonei;
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e funzionalità.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e dal responsabile tecnico, sulla base del modello previsto dal nuovo decreto (vedi facsimile allegato), e completa degli allegati obbligatori, ovvero:

- progetto (redatto da professionista iscritto all'albo professionale);
- relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati;
- schema dell'impianto realizzato (progetto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (rilasciato dalla Camera di Commercio).

E' importante precisare che la mancanza dei suddetti allegati rende di fatto incompleta la dichiarazione di conformità e pertanto non ricevibile.

Per la compilazione della dichiarazione di conformità l'impresa installatrice può fare riferimento alla Guida CEI 0-3.

Per mettere nelle condizioni il proprietario di eseguire le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell'impianto, l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la documentazione necessaria contenente le istruzioni per l'uso e la manutenzione.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si devono riferire alla sola parte degli impianti ogget-



to dell'opera di rifacimento, ma devono tenere conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

La dichiarazione di conformità deve essere rilasciata anche dagli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, secondo il modello previsto dal nuovo decreto (vedi facsimile allegato). Il modello differisce da quello per le imprese installatrici solo sul piano formale e per la mancata richiesta del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali; a conferma che gli uffici tecnici interni non necessitano di alcuna abilitazione da parte della Camera di Commercio.

Nel caso di installazione di un nuovo impianto o di rifacimento di un vecchio impianto, in locali che hanno già l'abitabilità, l'impresa installatrice deve depositare una copia della dichiarazione di conformità anche presso lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune in cui si trova l'impianto, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, come riportato nella figura 7. Copia di tale dichiarazione è trasmessa dallo Sportello Unico alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa installatrice, per i controlli di competenza.

La DICO è necessaria nei seguenti casi:

- per ottenere l'agibilità dei locali dal Comune;
- per la consegna al distributore o venditore di energia entro trenta giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica; in caso contrario, il distributore sospende la fornitura dopo congruo avviso;
- per la presentazione al distributore o venditore per richiedere un qualsiasi aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 del DM n. 37/2008 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW o superiore.
- per la presentazione all'Azienda USL e all'ISPESL, in caso di luoghi di lavoro, ai fini della denuncia dell'impianto di terra, dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e dell'impianto elettrico nelle zone con pericolo di esplosione, ai sensi del DPR n. 462/2001;




Figura 7 – Deposito della DICO allo sportello unico per l'edilizia o al Comune

Dichiarazione di rispondenza (diri)

Una delle novità più rilevanti apportate dal nuovo decreto è l'introduzione della dichiarazione di rispondenza (DIRI), prevista dall'art. 7 comma 6 del DM n. 37/2008, per gli impianti costruiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso, per i quali la DICO non sia reperibile ovvero non sia mai stata prodotta.

Si determinano, così, le seguenti possibilità:

- impianti realizzati prima del 13/3/1990 (data di entrata in vigore della legge n. 46/1990), certificazione dei requisiti minimi di sicurezza mediante emissione della DIRI. In questo caso la DIRI sostituisce di fatto l'atto notorio previsto dall'art. 6 del DPR n. 392/1994;
- impianti realizzati dopo il 13/3/1990 e prima del 27/3/2008 (data di entrata in vigore del DM n. 37/2008) la conformità alle norme di sicurezza degli impianti è certificata dalla DICO ovvero, in difetto di questa, dalla DIRI.

La DIRI deve essere redatta, previo accertamento in sito delle reali condizioni in cui si trova l'impianto, a firma di un professionista iscritto all'albo professionale, con almeno cinque anni di esperienza, per gli impianti i cui limiti dimensionali richiedono la redazione del progetto, lasciando, negli altri casi, la responsabilità di rendere la DIRI anche al responsabile tecnico di un'impresa installatrice abilitata, comunque in possesso di un'esperienza professionale operante nel settore dell'impiantistica non inferiore a cinque anni.

Il nuovo decreto non indica a quale norma deve essere rispondente l'impianto per il quale viene emessa la DIRI, né mette a disposizione un modulo per emettere tale dichiarazione.

Dalla lettura del decreto si desume che la DIRI attesti:

- *per un impianto post 13/3/1990*, la rispondenza alla regola dell'arte nel momento in cui l'impianto è stato realizzato, poiché in questo caso la DIRI sostituisce a tutti gli effetti la DICO;
- *per un impianto ante 13/3/1990 in un luogo di lavoro*, la rispondenza alla vigente normativa di legge in particolare a quella sulla sicurezza per le attività produttive come previsto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 13 del DM n. 37/2008);
- *per un impianto ante 13/3/1990 in unità immobiliare ad*



uso abitativo, la rispondenza ai requisiti minimi indicati all'art. 6, comma 3 del DM n. 37/2008.

La DIRI, oltre a quanto sopra detto, serve anche nei seguenti casi:

- per la consegna al distributore o venditore di energia entro trenta giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di energia elettrica; in caso contrario, il distributore sospende la fornitura dopo congruo avviso;
- per la presentazione al distributore o venditore per richiedere un qualsiasi aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 del DM n. 37/2008 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW o superiore.

Proprietari - Committenti

Il proprietario o il committente è responsabile delle condizioni degli impianti o della loro rispondenza alle disposizioni della legge; per questo, come previsto dall'art. 8 comma 1 del DM n. 37/2008, è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate, che siano in possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalla Camera di Commercio.

Il proprietario (o il gestore dell'impianto) deve adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

L'obbligo giuridico della regolare manutenzione sui luoghi di lavoro è già previsto da disposizioni di legge specifiche (art. 71 D.Lgs. n. 81/2008). Il nuovo decreto adesso estende l'obbligo della manutenzione anche agli immobili ad uso abitativo.

In caso di mancata manutenzione, sono applicabili le sanzioni previste dal decreto stesso. Il nuovo decreto richiama l'obbligo della manutenzione al proprietario dell'impianto, ma va tenuto conto che la manutenzione ordinaria è a cura di chi gestisce l'impianto, ad esempio l'inquilino e soprattutto del datore di lavoro, fermo restando che la manutenzione straordinaria è a carico della proprietà, salvo patti diversi.

Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, deve consegnare al distributore o al fornitore copia della DICO dell'impianto, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della DIRI.

Per le utenze esistenti, la DICO o la DIRI deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata (vedi figura 8), se l'aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l'aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto da parte di professionista per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell'impianto elettrico superiore a 6 kW, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 m² e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 m²). Anche in tali casi, comunque, l'obbligo scatta solo se l'impianto elettrico raggiunge almeno la potenza di 6 kW.

Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di 30 giorni senza che sia prodotta la DICO, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, può sospendere la fornitura.

E' da notare che le vecchie utenze domestiche, che non hanno la dichiarazione di conformità non corrono comunque nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas, in quanto la norma che impone al fornitore di sospendere l'erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della DICO o della DIRI degli impianti, ma si

applica solo ai nuovi impianti. Rimane in carico al proprietario dell'impianto tutta la responsabilità civile e penale per le conseguenze eventualmente derivanti dall'impianto "non rispondente alle norme di sicurezza".

Da notare che la DICO o la DIRI è richiesta per tutti gli impianti soggetti al DM n. 37/2008, e dunque anche per gli impianti non elettrici negli edifici non civili; tali impianti erano fuori del campo di applicazione della legge n. 46/1990, e dunque non hanno la DICO anche se realizzati dopo il 13/3/90.




Figura 8 – Consegna della DICO o della DIRI al distributore o al rivenditore di gas, energia elettrica o acqua per richiedere una nuova fornitura o un aumento di potenza impegnata

Comuni

Il Comune rilascia, in base all'art. 9 comma 1 del DM n. 37/2008, il certificato di agibilità previa acquisizione della DICO o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

In seguito all'entrata in vigore della L.R. n. 52/1999 e successive modificazioni e integrazioni, in Toscana l'agibilità dei locali è attestata da professionista abilitato, il quale acquisisce, tra i vari documenti da depositare in Comune, anche le dichiarazioni di conformità degli impianti installati.

Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti, esclusi gli ascensori, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deve depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto, la DICO ed il progetto se richiesto, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare, previsti dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 7, comma 2 del DM n. 37/2008, presso lo Sportello Unico per l'edilizia del Comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

Lo Sportello Unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge. n. 689/1981 e s.m. delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1998.



Sanzioni

Le sanzioni amministrative previste dall'art. 15 del DM n. 37/2008 vengono determinate nella misura variabile tra il minimo ed il massimo, con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità e alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

La sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 viene applicata nei seguenti casi:

- all'installatore il per mancato o irregolare rilascio della DICO;
- al professionista iscritto all'albo o al responsabile tecnico dell'impresa abilitata per il rilascio irregolare della DIRI.

Per tutte le altre violazioni previsti dal decreto si applica una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00, esempio il proprietario o committente che affida ad una impresa installatrice non abilitata i lavori diversi dalla manutenzione ordinaria, o al libero professionista per la redazione di progetti non conforme alle norme relative alla sicurezza degli impianti, ecc..

Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di Commercio competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. All'irrogazione delle sanzioni amministrative, comunque accertate, provvedono le camere di commercio.

La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate. La nullità può essere fatta valere solo dal committente, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Gli organi accertatori per le violazioni delle disposizioni previste dal nuovo decreto sono quelli già individuati dalla ex legge n. 46/1990 e comprendono i Comuni, le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco (V.V.F.) e l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), organi dotati di ampio potere di accertamento, sia tecnico che amministrativo.

Tabella di confronto tra legge n. 46/1990, DPR n. 447/1991 e DM n. 37/2008

<p style="text-align: center;">LEGGE 5 MARZO 1990 N. 46 NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (GU 12 marzo 1990 n. 59) (in vigore fino al 26/03/2008)</p>	<p style="text-align: center;">DPR 6 DICEMBRE 1991 N. 447 "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti" (GU 15 febbraio 1992 n. 38) (in vigore fino al 26/03/2008)</p>	<p style="text-align: center;">DM 22 GENNAIO 2008 N. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge del 2 dicembre 2005 n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" (GU 12 marzo 2008 n. 61) (in vigore dal 27/03/2008)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1 (legge n. 46/1990) Ambito di applicazione*</p> <p>1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:</p> <p>a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;</p> <p>b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;</p> <p>c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;</p> <p>d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;</p> <p>e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;</p> <p>f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;</p> <p>g) gli impianti di protezione antincendio.</p> <p>2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (DPR n. 447/1991) Ambito di applicazione*</p> <p>1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990 n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.</p> <p>2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.</p> <p>3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.</p> <p>4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti elettronici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.</p> <p>5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.</p> <p>6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (DM n. 37/2008) Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.</p> <p>2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:</p> <p>a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;</p> <p>b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;</p> <p>c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;</p> <p>d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;</p> <p>e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;</p> <p>f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;</p> <p>g) impianti di protezione antincendio.</p> <p>3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.</p>

		<p style="text-align: center;">Art. 2 (DM n. 37/2008) Definizioni relative agli impianti</p> <p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none">a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di auto-produzione eventualmente installati;c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
--	--	--

<p style="text-align: center;">Art. 2 (legge n. 46/1990) Soggetti abilitati*</p> <p>1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.</p> <p>2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti</p>		<p style="text-align: center;">Art. 3 (DM n. 37/2008) Imprese abilitate</p> <p>1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al DPR 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.</p> <p>2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.</p> <p>3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.</p> <p>4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.</p> <p>5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.</p> <p>6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.</p>
---	--	---

<p align="center">Art. 3 (legge n. 46/1990) Requisiti tecnico-professionali*</p>	<p align="center">Art. 2 (DPR n. 447/1991) Requisiti tecnico-professionali*</p>	<p align="center">Art. 4 (DM n. 37/2008) Requisiti tecnico-professionali</p>
<p>1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:</p> <p>a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;</p> <p>b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'Articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;</p> <p>c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;</p> <p>d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.</p>	<p>1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.</p>	<p>1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:</p> <p>a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;</p> <p>b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;</p> <p>c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;</p> <p>d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.</p> <p>2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 4 (legge n. 46/1990) Accertamento dei requisiti tecnico-professionali*</p> <p>1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei colleghi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.</p> <p>2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (DPR n. 447/1991) Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali*</p> <p>1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art. 5, comma 1.</p> <p>2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima camera di commercio.</p> <p>3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5 (legge n. 46/1990) Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali*</p> <p>1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.</p> <p>2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione negli impianti di cui all'articolo 1.</p>		

<p align="center">Art. 6 (legge n. 46/1990) Progettazione degli impianti*</p>	<p align="center">Art. 4 (DPR n. 447/1991) Progettazione degli impianti*</p>	<p align="center">Art. 5. (DM n. 37/2008) Progettazione degli impianti</p>
<p>1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.</p> <p>2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.</p> <p>3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:</p> <p>a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;</p> <p>b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.</p>	<p>1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:</p> <p>a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;</p> <p>b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;</p> <p>c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;</p> <p>d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³ dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 m³ e con un'altezza superiore a 5 metri;</p> <p>e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;</p> <p>f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;</p> <p>g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.</p> <p>2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.</p> <p>3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.</p>	<p>1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.</p> <p>2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:</p> <p>a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;</p> <p>b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;</p> <p>c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;</p> <p>d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³;</p> <p>e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;</p> <p>f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;</p> <p>g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;</p> <p>h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.</p> <p>3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.</p> <p>4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.</p> <p>5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.</p> <p>6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.</p>

<p align="center">Art. 7 (legge n. 46/1990) Installazione degli impianti*</p>	<p align="center">Art. 5 (DPR n. 447/1991) Installazione degli impianti*</p>	<p align="center">Art. 6 (DM n. 37/2008) Realizzazione ed installazione degli impianti</p>
<p>1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.</p> <p>2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.</p> <p>3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo. (termine prorogato al 31/12/98 dall'articolo 31 della Legge 7/08/97 n. 266).</p>	<p>1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.</p> <p>2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.</p> <p>3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.</p> <p>4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.</p> <p>5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.</p> <p>6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1 A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.</p> <p>7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.</p> <p>8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonomia funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.</p>	<p>1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.</p> <p>2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.</p> <p>3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 9 (legge n. 46/1990) Dichiarazione di conformità*</p> <p>Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (DPR n. 447/1991) Dichiarazione di conformità*</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI. 2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica. 	<p style="text-align: center;">Art. 7. (DM n. 37/2008) Dichiarazione di conformità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato 1, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5. 2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera. 3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto. 4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto. 5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. 6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
---	---	---

<p style="text-align: center;">Art. 10 (legge n. 46/1990) Responsabilità del committente o del proprietario*</p> <p>Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 8. (DM n. 37/2008) Obblighi del committente o del proprietario</p> <p>1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.</p> <p>2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.</p> <p>3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.</p> <p>4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.</p> <p>5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 (legge n. 46/1990) Certificato di abitabilità e di agibilità*</p> <p>1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.</p>		<p style="text-align: center;">Art. 9. (DM n. 37/2008) Certificato di agibilità</p> <p>1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.</p>

<p align="center">Art. 12 (legge n. 46/1990) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri*</p> <p>1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.</p> <p>2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.</p>	<p align="center">Art. 8 (DPR n. 447/1991) Manutenzione degli impianti*</p> <p>1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizi privati continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.</p> <p>2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.</p>	<p align="center">Art. 10. (DM n. 37/2008) Manutenzione degli impianti</p> <p>1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.</p> <p>2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.</p> <p>3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il DPR 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.</p>
<p align="center">Art. 13 (legge n. 46/1990) Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo*</p> <p>1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.</p> <p>2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.</p>		<p align="center">Art. 11. (DM n. 37/2008) Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.</p> <p>1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.</p> <p>2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.</p> <p>3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 14 (legge n. 46/1990) Verifiche</p> <p>1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.</p> <p>2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (DPR n. 447/1991) Verifiche*</p> <p>1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.</p> <p>3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.</p> <p>4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 15 (legge n. 46/1990) Regolamento di attuazione*</p> <p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.</p>		
		<p style="text-align: center;">Art. 12. (DM n. 37/2008) Contenuto del cartello informativo</p> <p>1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.</p>

		<p>Art. 13. (DM n. 37/2008) Documentazione**</p> <p>1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.</p>
<p>Art. 8 (legge n. 46/1990) Finanziamento dell'attività di normazione tecnica</p> <p>1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.</p> <p>2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.</p>	<p>Art. 6 (DPR n. 447/1991) Attività di normazione tecnica*</p> <p>1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.</p>	<p>Art. 14. (DM n. 37/2008) Finanziamento dell'attività di normazione tecnica</p> <p>1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.</p> <p>2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 16 (legge n. 46/1990) Sanzioni</p> <p>1. Alla violazione di quanto previsto dall'Articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'Articolo 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.</p> <p>2. Il regolamento di attuazione di cui all'Articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (DPR n. 447/1991) Sanzioni*</p> <p>1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.</p> <p>2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.</p> <p>3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.</p> <p>4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.</p> <p>5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.</p> <p>6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15. (DM n. 37/2008) Sanzioni</p> <p>1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.</p> <p>2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.</p> <p>3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.</p> <p>4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.</p> <p>5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.</p> <p>6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.</p> <p>7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17 (legge n. 46/1990) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali*</p> <p>1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.</p>		

<p align="center">Art. 18 (legge n. 46/1990) Disposizioni transitorie*</p> <p>1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'Articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo a ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p> <p>2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.</p>		
<p align="center">Art. 19 (legge n. 46/1990) Entrata in vigore*</p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p>		

(* Articoli abrogati in base all'art. 3, comma 1, del DL 22/12/2006 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26/02/2007 n. 17)

(** Articolo abrogato in base all'art. 35, comma 2, del DL 25/06/2008 n. 112, convertito con modifiche dalla legge 6/08/2008 n. 133)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale)
operante nel settore con sede in via
n. comune (prov.) tel.
part. IVA

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di P.
 iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di P.
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria
 altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: installato nei locali siti nel comune di
(prov.) via P. scala
piano interno di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
in edificio adibito ad uso: industriale civile commercio altri usi:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- copia o del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

.....
.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data Il responsabile tecnico Il dichiarante
(timbro e firma) (timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

Legenda:

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- 9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

Il sottoscritto
qualifica
responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale)
operante nel settore con sede in via
..... fl. comune (prov.) tel.
fax E-mail box@.....
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)

inteso come: nuovo impianto trasformazioni ampliamento manutenzione straordinaria
 altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia, GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel comune di (prov.)
via n. scala piano interno
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso: industriale civile commerciale altri usi:

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3)
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

Allegati facoltativi (8):

.....
.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il dichiarante
data
(timbro e firma)

Il legale rappresentante dell'Impresa
.....
(timbro e firma)

Legenda:

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche del sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schemi dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.